



## Istruzioni del maggio 2021 per tenere il controllo degli effettivi delle colonie di api

---

### Basi legali

Le presenti istruzioni si basano sugli articoli 18a capoversi 2,3 e 4, 19a e 20 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (RS 916.401 OFE).

### Istruzioni

1. Ogni nuovo apicoltore deve farsi registrare presso il servizio cantonale competente entro 3 giorni dall'apertura dell'azienda. È tenuto anche a comunicare il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda (cfr. art. 18a cpv. 2+3<sup>bis</sup> OFE).
2. Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni apicoltore e a ogni apiario (cfr. art. 18a cpv. 2 OFE).
3. Chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api, sciami o nuclei deve tenere un controllo degli effettivi, iscrivendo di volta in volta tutti gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi nonché le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti (cfr. art. 20 cpv. 1b + 2 OFE).
4. I controlli degli effettivi devono essere conservati accuratamente per almeno tre anni dall'ultima iscrizione (cfr. art. 20 cpv. 4 OFE).
5. Gli apicoltori devono permettere agli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizootie di consultare in qualsiasi momento, previa richiesta, i controlli degli effettivi (cfr. art. 20 cpv. 3 OFE).
6. Tutti gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale (cfr. art. 19a cpv.1 OFE).
7. Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l'apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione (uno sciame artificiale e una regina vergine su telaini senza covata, solo con fogli cerei o porzioni di essi) non deve invece essere comunicato (cfr. art. 19a cpv. 2 OFE).
8. Il controllo degli effettivi deve essere tenuto conformemente al modulo dell'Ufficio federale. Per ogni apiario deve essere compilato un modulo a parte. In particolare occorre compilare nelle apposite caselle:
  - il numero dell'azienda (n. dell'apicoltore), il nome e l'indirizzo dell'apicoltore;
  - il numero, il nome locale e le coordinate geografiche dell'apiario;
  - il numero di colonie di api invernate e di quelle che sono sopravvissute all'inverno. Se non vengono fissate dal Cantone, sono determinanti le date seguenti: invernamento: 1° novembre dell'anno precedente, svernamento: 1° aprile dell'anno in corso;
  - tutti gli aumenti e le diminuzioni (colonie di api, sciami, nuclei, regine con api nutrici e arnie di fecondazione) con indicazione della data, della provenienza o della

- destinazione, del numero e del motivo (acquisto, vendita, perdita a causa di malattie/epizootie delle api, abbandono dell'alveare, mancanza di cibo ecc.);
- ogni foglio “Controllo degli effettivi delle colonie di api” deve essere firmato dopo essere stato compilato. La firma attesta che le indicazioni fornite sono esatte e complete. Inoltre essa attesta che i cambiamenti di sede non hanno contravvenuto ad alcuna prescrizione o ad alcun provvedimento di polizia epizootica e che, a conoscenza del sottoscritto, tali cambiamenti non hanno comportato alcun pericolo di propagazione di epizootie.
9. Gli apicoltori possono utilizzare propri sistemi elettronici per effettuare il controllo degli effettivi delle colonie di api a condizione che tali sistemi riportino almeno i dati contenuti nel modulo dell'Ufficio federale e che si osservino le basi legali dell'ordinanza sulle epizootie menzionate nelle presenti istruzioni.
  10. Il veterinario cantonale può esigere all'occorrenza indicazioni supplementari nel caso in cui ciò si rivelasse utile per motivi di polizia epizootica.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA